

EX IPAB: SCLOCCO, LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE DEI "COMMISSARI"

27 Febbraio 2015



PESCARA – “L’azione regionale, con riferimento alle sostituzioni dei componenti dell’Organismo straordinario (ex Ipab di L’Aquila e Chieti, ndr), non presenta profili di illegittimità”, questo quanto affermato dal Collegio regionale per le norme statutarie.

Il Collegio si è espresso in un parere richiesto dalla Commissione di vigilanza del Consiglio regionale in merito a due delibere, presentate dall’assessore alle Politiche sociali Marinella Sclocco e approvate dalla Giunta regionale, che stabilivano la sostituzione dei membri dell’Organismo straordinario delle Province di L’Aquila e Chieti in carica in qualità di commissari degli organi decaduti delle Ipab a seguito della legge di riforma che ha introdotto le Asp (Aziende pubbliche di servizi alla persona).

Secondo i consiglieri di minoranza che in Commissione vigilanza avevano richiesto e ottenuto l’audizione dell’assessore Sclocco, tale materia non poteva rientrare nella generale disciplina dello ‘spoils sistem’ in quanto la normativa che riforma le Ipab, la 17/2011 e la 43/2013, “prevedrebbe una differenza e peculiare procedura di sostituzione dei componenti degli Organismi straordinari”.

In sede di audizione e in una memoria inviata al Collegio, l’assessore Sclocco aveva invece sostenuto che “tale sostituzione non solo era legittima, ma anche doverosa per la natura fiduciaria del rapporto tra Giunta e componenti degli Organismi”, in ragione anche dell’uniformità di indirizzo e coordinamento, l’esigenza di conferire nuovo impulso al procedimento di trasformazione fino a quel momento rimasto incompiuto”.

Il Collegio ha chiarito che la legge regionale 27/2005, quella che ha inserito nell’ordinamento regionale il cosiddetto spoils sistem, “deve essere considerata una normativa trasversale rispetto alle normazioni regionali di settore. Essa si applica a ogni normativa regionale che disciplini la formazione delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale, salvo deroga espressa che ne escluda l’applicazione. Ciò non si verifica nel caso in oggetto”, così come si evince dalle leggi 17/2011 e 43/2013.

Non solo, la norma regionale aveva fissato in un anno il termine massimo entro il quale gli Organismi straordinari dovevano costituire i consigli di amministrazione delle Asp; su questo punto il Collegio ha ribadito che “la previsione del termine annuale costituisce uno sbarramento temporale e dunque la disposizione va letta nel senso della decadenza automatica dei componenti entro il termine ‘massimo’ di un anno, qualora prima dello scadere dei dodici mesi la Asp sia formalmente costituita. In quest’ottica, a ben vedere – conclude il Collegio – i componenti in carica degli Organismi erano già decaduti ex lege”.